Civile Ord. Sez. 5 Num. 25626 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 21/09/2026

Oggetto: definizione agevolata - L. 199/2025 - cd. rottamazione quinquies - estinzione processo - condizioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18150/2022 R.G. proposto da

FOR.ME DI GRAZIELLA BARBATANO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Cesario, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: gaetanto.cesario@avvocatilocri.legalmail.it;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

Nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 settembre 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022 veniva rigettato l'appello proposto da For.Me di Graziella Barbatano & C. S.n.c. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria n. 575/8/2019 che aveva ad oggetto la cartella di pagamento notificatale dall'agente della riscossione per un credito, vantato dall'Agenzia delle entrate, IVA relativo al periodo di imposta 2013.

2. Disattese le questioni preliminari, nel merito il giudice di appello riteneva di non doversi discostare dagli esiti raggiunti dalla sentenza di prime cure, innanzitutto perché era valida la notifica perfezionatasi a mezzo pec e del resto l'atto notificato era pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente. Inoltre, erano equiparate per legge le firme digitali di tipo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cades e Pades ai fini della legittima sottoscrizione del documento pdf. Infine, la controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, che recava tutte le indicazioni richieste dalla legge ed era conforme al modello ministeriale, anche quanto al calcolo degli interessi nel loro ammontare, conoscibile con la normale diligenza, né era stato in alcun modo evidenziato in modo specifico alcun eventuale errore di calcolo.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente, deducendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ., cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 30.7.2025 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito con controricorso.

In data 23.7.2026 la contribuente deposita ulteriore memoria rendendo nota l'adesione alla definizione agevolata della lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Anteriormente ad ogni altra questione e censura, dev'essere esaminato il contenuto della memoria depositata dalla società il 23.7.2026, che rende noto di aver presentato in data 21.4.2026 istanza di definizione agevolata della lite e documenta l'avvenuto regolare pagamento della prima rata.

Né l'Agenzia né l'agente della riscossione, costituito a a seguito dell'integrazione del litisconsorzio hanno preso posizione riguardo la dedotta definizione agevolata e dunque dev'essere brevemente ricostruito il quadro di diritto applicabile al fine di valutare l'istanza.

2. Innanzitutto va qualificata come adesione alla cd. rottamazione quinquies ex art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199 del 2025, con contestuale rinuncia al giudizio relativo all'impugnazione della sopra indicata cartella.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per effetto dell'art. 1, comma 92, della L. n. 199/2025, «entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse». In conseguenza di tale comunicazione il contribuente può provvedere al pagamento del dovuto e ottenere quindi l'estinzione del giudizio.

3. Trova allora applicazione il comma 87 della disposizione secondo il quale «nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato».

4. Tirando le fila da quanto precede, in tema di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199 del 2025 (cd. rottamazione quinquies), la prova dell'ammissione della parte privata alla procedura di definizione agevolata, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92, oltre che del versamento della prima o unica rata delle somme dovute, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e, in forza del comma 87, l'inefficacia delle sentenze di merito e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo non passati in giudicato.

5. Calando tali elementi di diritto nella fattispecie concreta, il Collegio osserva che la documentazione allegata dalla società alla memoria ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall'art. 1, commi 86 e segg., della legge n. 199 del 2025, con la quale chiede l'estinzione del giudizio per avere provveduto al pagamento di quanto dovuto ai sensi del citato articolo, comma 87, della medesima disposizione è completa con riferimento agli elementi necessari per l'estinzione suddetti.

Alla luce di quanto precede, il processo si è estinto, e l'estinzione comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

6. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Stante l'estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale